CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Agevolazioni per investimenti in beni strumentali 2026 - Iper ammortamento

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199 del 30/12/2025 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è apparso nella G.U. n. 301 del 30/12/2025 ed è in vigore dal 1° gennaio 2026.

Circolare 17 del 16/01/2026 - Credito e Finanza

Con la pubblicazione ufficiale diventano definitivamente operative le misure previste dalla manovra, incluse quelle a sostegno degli investimenti delle imprese, tra cui la nuova disciplina dell'iper ammortamento.

Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF, che disciplinerà le regole per individuare le caratteristiche tecniche e il corretto dimensionamento dei beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Soggetti beneficiari

Titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'agevolazione non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L'agevolazione non è altresì riconosciuta:

- ai lavoratori autonomi;
- ai contribuenti forfetari
- alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale

Beni ammissibili

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- **effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028**. Entro tale data è necessario che l'investimento sia "effettuato", ai sensi dell'art. 109, TUIR (Data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell'ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell'emissione dell'ordine).
- in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

L'investimento deve avere ad oggetto:

- beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura. Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
- beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Sono agevolabili le spese relative ai gruppi di generazione dell'energia elettrica, ai sistemi di accumulo, ai trasformatori e misuratori, agli impianti per il calore di processo finalizzati all'elettrificazione dei consumi e ai servizi ausiliari di impianto.

Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023).

Requisiti di origine per i beni "Made in Eu"

Per i beni materiali inclusi nell'allegato IV, con l'esclusione di specifiche fattispecie previste dalla normativa, l'impresa deve dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio o di una dichiarazione del produttore che attesti che il bene è stato integralmente ottenuto oppure ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione europea.

Requisiti di origine per il software

Per i beni immateriali inclusi nell'allegato V è richiesta una dichiarazione resa dal produttore o dal licenziante che attesti l'origine del software. La dichiarazione deve indicare le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, attività di testing e debugging.

Deve anche attestare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti stabilmente operanti nel territorio dell'Unione europea e indicare gli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

Beni agevolabili per l'autoproduzione energetica

Per quanto riguarda i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo,

Agevolazione

La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Esempio pratico

Costo del bene: 100.000 €

Iper ammortamento: +180%

Totale deducibile: 280.000 €

Aliquota IRES: 24%

Risparmio d'imposta = (280.000 – 100.000) × 24% = 43.200 €

La maggiorazione e ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Non produce effetti ai fini IRAP.

La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell'agevolazione **è rinviata agli esercizi successivi capienti**.

Cumulabilità

L'iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno "non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti" del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.

Modalità di accesso all'agevolazione

Le tre fasi obbligatorie della procedura sono:

- **comunicazione preventiva**: l'impresa trasmette i dati identificativi, la tipologia dei beni e l'ammontare degli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva,
- **comunicazione di conferma avvenuta prenotazione/ordine del bene:** deve essere inviata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'esito positivo della fase preliminare e richiede la trasmissione delle informazioni che **comprovano il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione**.
- **comunicazione di completamento degli investimenti:** include tutte le informazioni e la documentazione necessarie, comprese perizie, attestazioni e certificazioni, a dimostrazione dell'effettiva realizzazione degli investimenti. La procedura si intende perfezionata solo al termine di tutte le fasi previste. Da inviare in ogni caso **entro il 15 novembre 2028**

Ai fini dell'agevolazione va redatta per il/i bene/i un perizia tecnica destinata a comprovare l'interconnessione dei beni al sistema aziendale. La perizia deve essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere o, per il settore agricolo, perito agrario o agronomo, ed è finalizzata a dimostrare la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa.

La perizia è obbligatoria per i beni di valore superiore a € 300.000; per i beni di valore inferiore è ammessa una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa. I beni devono rientrare negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, che hanno sostituito i precedenti allegati A e B.

A tali adempimenti si aggiungono la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio o, in alternativa, dal produttore, che **attesta l'origine "Made in Eu"** del bene, e l'attestazione **dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili,** che deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti, anch'essi dotati di idonee coperture assicurative. La certificazione rappresenta un passaggio essenziale per collegare gli aspetti tecnici e amministrativi dell'investimento con i dati contabili e fiscali.

Questi obblighi riguardano sia i beni materiali sia, con modalità più articolate, i beni immateriali, in particolare il software.

Saranno adottati uno o più decreti ministeriali attuativi, chiamati a definire in modo puntuale l'apertura e il funzionamento della piattaforma informatica gestita dal Gse, attraverso la quale le imprese dovranno inviare le comunicazioni obbligatorie previste dalla procedura.

Rivolgersi a: Area Credito e Finanza

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/credito-e-finanza/circolari/copy_of_agevolazioni-per-investimenti-in-beni-strumentali-2026-iper-ammortamento